



Informazioni Previdenziali

(Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)

Numero - 12
Dicembre 2005

Dal' INPS

Controriforma delle pensioni

Incentivo al posticipo del pensionamento in caso di contribuzione mista - INPS-ENPALS (e INPDAI)

Per il " bonus" pensioni, la certificazione all'interessato è rilasciata a cura dell' Ente individuato dall'ENPALS come competente alla liquidazione della prestazione, mentre il rilascio della certificazione all'azienda avviene a cura dell' Ente di ultima iscrizione del lavoratore, La sede INPS che riceve la domanda trasmette alla Direzione generale dell'ENPALS i dati relativi alla domanda stessa.

La Direzione generale dell'ENPALS determina, sulla base dei dati in proprio possesso e attraverso la consultazione delle banche dati dell'INPS, l'Ente competente alla definizione della domanda.

Msg. N° 37.294 del 10/11/2005

Casellario Centrale Pensionati

Nuova ricostituzione automatica delle pensioni

Dopo l'ultima operazione di ricostituzione d'ufficio, avvenuta il 1° Novembre scorso, altre migliaia di pensioni verranno ricostituite d'ufficio il 1° Dicembre 2005.

Nel messaggio INPS viene precisato che si tratta di ricostituzioni a seguito della riliquidazione di rendite INAIL corrisposta allo stesso soggetto o di altre prestazioni non Inps, comunicate al casellario Centrale Pensionati.

Msg. 37.675 del 15/11/2005

Controriforma delle Pensioni

Deroga ai nuovi requisiti delle pensioni di anzianità per 10.000 lavoratori in mobilità o assegno straordinario di sostegno al reddito

La deroga in questione, contenuta nell'art. 1, comma 18, lett. B) della legge 243/2004, ha posto fin dall'inizio problemi d' interpretazione. Tra di essi, quello del tipo di indennità di mobilità utile per il diritto alla deroga, dato che il riferimento normativo contenuto nella Legge era inconsueto; con il messaggio 15.774 del 18/4/05, l' INPS chiarì che si trattava solo dell' indennità di mobilità concessa a lavoratori licenziati da imprese operanti nel territorio del Mezzogiorno.

Un'altra precisazione è stata necessaria circa la data del 29 Febbraio 2004, entro la quale dovevano essere intervenuti gli accordi sindacali di mobilità o assegno straordinario: in quest'ultimo caso è stato chiarito che il riferimento non è all'accordo sindacale relativo al comparto o all'unità produttiva, come per la mobilità, bensì alla data di costituzione del relativo Fondo di sostegno al reddito, che deve risultare già costituito alla data del 1 Marzo 2004 a nulla rilevando la data in cui è intervenuto l'accordo in base al quale accedono al Fondo i lavoratori di un comparto o unità produttiva.

Infine, non era chiaro quale fosse il criterio per stabilire chi rientrasse e chi no nei 10.000 posti disponibili per la deroga, se la data della domanda, la data della maturazione dei requisiti per la pensione o altre. Il chiarimento è intervenuto nel senso della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, con messaggio 31.778 del 19/9/2005 l' INPS aveva dato notizia del raggiungimento del *plafond* delle deroghe disponibili, ed aveva invitato le strutture periferiche a segnalare, con cadenza mensile, le domande di assegno straordinario presentate da soggetti che sono interessate alla deroga perché raggiungano i requisiti per la pensione dopo il 31 dicembre 2007, nonché il verificarsi di situazioni di uscita dal fondo di solidarietà di lavoratori precedentemente inclusi nel *plafond* dei diecimila, ad esempio nelle ipotesi di decesso o di nuova occupazione incompatibile con l'assegno.

Verificandosi questa ipotesi, i posti che potrebbero liberarsi in graduatoria sono in numero limitato e così l'Inps ha stabilito una procedura precisa per la prenotazione e l'occupazione dei posti disponibili:

- le aziende esodanti devono comunicare alle strutture Inps competenti le domande di assegno straordinario relative ai lavoratori interessati obbligatoriamente entro il mese antecedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, entro il 31 ottobre, nel caso la data presunta di cessazione del rapporto di lavoro sia il 30 novembre).
- Le sedi Inps segnaleranno tempestivamente alla direzione regionale il numero di domande presentate che potrebbero essere potenzialmente interessate alla deroga in oggetto;
- La Direzione Regionale provvederà all'invio dei dati al centro per il monitoraggio dei 10.00 posti.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro non cessi quando stabilito il lavoratore verrà cancellato dalla graduatoria per esservi reinserito in coda alla nuova eventuale cessazione.

Msg. 38.165 del 18/11/2005

Assegno straordinario sostegno al reddito

Limiti di corresponsione dell'assegno finalizzato all'accompagnamento alla pensione di vecchiaia.

L'Inps interviene a chiarimento di alcuni quesiti circa la corresponsione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito. Il chiarimento riguarda l'efficacia del requisito contributivo ridotto di cui all'art. 2, comma 3, lettera C del Dlgs. 503/92 ai fini del diritto a pensione: la corresponsione dell'assegno straordinario, quindi, dovrebbe essere interrotta al momento in cui il lavoratore raggiunge tale requisito ridotto che è personalizzato e variabile (entro i limiti minimo e massimo di 15 e 20 anni di contribuzione), in funzione dell'anzianità contributiva al 31/12/1992 e della data di compimento dell'età pensionabile.

Msg. 38.281 del 21/11/2005

Diritto a pensione di anzianità o vecchiaia

Iscrizione negli elenchi del personale volontario del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'Inps chiarisce che i lavoratori che hanno cessato l'attività lavorativa per consentire il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, non sono obbligati a lasciare l'attività di volontari Corpo Vigili del Fuoco, in quanto tali attività non costituisce rapporto di impiego con l'Amministrazione ma sono chiamati a svolgere temporaneamente la propria attività di volontariato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, come disposto dagli art. 14 e 70 della L.13561 numero 149.

Msg. 38.283 del 21/11/2005

Recupero delle addizionali IRPEF

Prestazioni temporanee non pensionistiche

L'Inps comunica che chi ha ricevuto prestazioni temporanee non pensionistiche è chiamato alla cassa entro il 31 Dicembre per il saldo delle addizionali regionali e comunali Irpef.

Sono interessati, a causa della intervenuta cessazione dell'erogazione della prestazione prima di Novembre 2005, coloro ai quali non è stato possibile ultimare il recupero delle addizionali regionali e comunali certificate nel CUD 2005 e da trattenere in rate mensili fino a Novembre.

Di conseguenza, sarà necessario che le Sedi periferiche comunichino il prima possibile agli interessati gli importi residui per il versamento con il modello F24.

Msg. 39.336 del 5/12/2005

Ricostituzione delle pensioni **Operazione RED**

L'INPS comunica che ha avviato la ricostituzione delle pensioni in seguito all'elaborazione delle dichiarazioni reddituali per l'anno 2004.

Operazione RED – Ai pensionati erano stati chiesti i redditi 2004, assieme all'invio del modello ObisM per l'anno 2005, in sede di rinnovo delle pensioni: I destinatari di questa richiesta, erano i titolari di prestazioni collegate al reddito con esclusione dei soggetti ultraottantenni privi di reddito ed egli Invalidi Civili, di età inferiore ai sessantacinque anni, non titolari di prestazione a carico dell'INPS.

L'elaborazione delle dichiarazioni ha riguardato in una prima fase le pensioni invariate o a credito del pensionato e pertanto le pensioni con diminuzione dell'importo verranno elaborate successivamente al fine di poter avvertire gli interessati almeno due mesi prima della variazione.

Per le pensioni invariate o a credito viene proceduto nel seguente modo:

Pensioni senza conguaglio e senza variazione di importo – In questi casi i pensionati saranno informati con apposita comunicazione, inserita nel Mod. ObisM, che sarà inviata nell'ambito delle operazioni di rinnovo delle pensioni per il 2006.

Pensioni con conguaglio a credito o con variazione in aumento – Il ricalcolo dei trattamenti è stato effettuato con arretrati al 30 Novembre 2005 e la rata di pensione aggiornata verrà posta in pagamento dal mese di Dicembre 2005.

La decorrenza di calcolo degli arretrati è stata determinata:

- 01/22004, se risulta pervenuto il solo reddito dell'anno 2004;
- 01/22003, se risultano anche i redditi del 2003;
- 01/2202, se sono compresi pure i redditi del 2002.

Ai pensionati interessati sarà inviata una comunicazione, differenziata in relazione all'esito della elaborazione.

L'INPS comunicherà successivamente alle varie sedi le iniziative che saranno assunte nei confronti dei pensionati che non hanno restituito la dichiarazione reddituale relativa agli anni 2002/2003/2004

Msg. 39.762 del

dall' INPDAP

Casellario Centrale Pensionati **Nuova ricostituzione automatica delle pensioni**

In seguito ad un'ulteriore comunicazione del Casellario centrale Pensionati, anche l'INPDAP, come l'INPS (vd. notizia in questo stesso numero del bollettino) procederà ad una nuova operazione di ricostituzione delle pensioni in data 1° Dicembre '05, eventualmente anche su pensioni già interessate da ricostituzione a Settembre e Ottobre.

L'INPDAP precisa che eventuali differenze a credito o a debito saranno saldate in sede di conguaglio fiscale (cioè nelle due rate di Gennaio- Febbraio 2006).

Nota operativa n° 42 del 23/11/2005

Certificazione del diritto a pensione

L'INPDAP ha fornito precisazioni sulla certificazione del diritto alla prestazione pensionistica (art. 1, comma 3 Legge 243/2004; circolare 44/2005).

- 5 -

L'Istituto fa presente che la certificazione va rilasciata solo agli iscritti che, al momento della richiesta, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione e che ha valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.

Nota n° 41 del 16/11/2005

Rideterminazione rata Rata di Dicembre 2005

L'INPDAP ha comunicato che sarà rideterminata la rata di pensione di dicembre 2005 a seguito della trasmissione da parte dell'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, di un ulteriore file contenente partite di pensione precedentemente non elaborate e di altre ricalcolate.

La rideterminazione riguarda i titolari di più trattamenti pensionistici, assoggettabili a Irpef, erogati dallo stesso o da Enti diversi, per i quali è stato introdotto un nuovo sistema di applicazione della ritenuta Iperf volto a consentire, tra l'altro, l'esonero dei titolari dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (art. 8, Dlgs. 314/1997).

Nota n° 42 del 23/11/2005

dall' INAIL

Rendita INAIL Decorrenza della prescrizione e delle prestazioni

L'INAIL ha emanato nuove disposizioni relative alla decorrenza della prescrizione e della prestazione della rendita ai superstiti.

Le disposizioni vigenti prevedono che il diritto dei superstiti si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni dal decesso dell'assicurato.

Negli ultimi anni, i giudici di legittimità hanno radicalmente mutato indirizzo affermando, in diverse pronunce, che il diritto può essere fatto valere dal momento in cui è conosciuta o è oggettivamente conoscibile la causa lavorativa del decesso.

Ora l'INAIL si adegua a quest'orientamento.

Afferma la circolare che **il diritto alla rendita ai superstiti si prescrive nel termine di tre anni e 150 giorni decorrenti dalla data in cui sia dimostrabile la conoscenza, o l'oggettiva conoscibilità, da parte dei superstiti, non solo della morte dell'assicurato, ma anche che l'assicurato era affetto da malattia professionale e che questa sia la causa della morte.**

Nulla cambia per quanto riguarda la decorrenza della prestazione che resta fissata alla data del decesso.

Circolare 28/11/2005 prot. N° 71877/bis

dall' ENPALS

Trasformazione del titolo della pensione Istruzioni per la definizione di domande o ricorsi pendenti

Con molto ritardo, dopo la pubblicazione delle sentenze della Corte di Cassazione a Sez. Unite nn. 8.433 e 9.492 del Maggio 2004, che hanno confermato la possibilità di trasformazione delle pensioni in pensioni di vecchiaia ma anche in pensioni di anzianità. L'ENPALS dà istruzioni per la trattazione dei casi pendenti.

In particolare, l'Ente stabilisce che non vengono riesaminate le domande di trasformazione che alla data di emanazione della sua circolare risultano già definite, anche se con criteri difformi da quelli stabiliti dalle sentenze. Si ricorda che l'INPS aveva esteso l'applicazione dei vecchi criteri anche

alle domande che alla data di emanazione della sua circolare risultassero soltanto presentate, ma va tenuto presente che alla data della circolare INPS è il Settembre 2004.

- 6 -

Per le domande non ancora definite, perché fonte di contenzioso amministrativo, l'ENPALS solo apparentemente fa una distinzione tra i ricorsi presentati prima della data della circolare ma entro o fuori il termine di prescrizione; in ambedue i casi la definizione avverrà secondo i criteri dettati dalla Corte di Cassazione.

Infine, per i ricorsi giudiziari pendenti, l'ENPALS invocherà " *cessata materia di contendere*" nei casi di trasformazione della pensione di invalidità in vecchiaia, mentre continuerà a resistere in tutti gli altri casi.

Circolare n° 5 del 11/11/2005

dalla Gazzetta Ufficiale

Perequazione automatica delle pensioni

Pubblicato il decreto ministeriale con l'aumento del 1,7%

Come ogni anno, il Ministero dell'Economia ha stabilito la misura della perequazione automatica delle pensioni.

Il Decreto stabilisce **nell'1,7% la misura dell'aumento per il 2006.**

Lo stesso Decreto rende nota anche l'aliquota definitiva di aumento nel 2005: il 2%, che si discosta di un decimo di punto da quanto effettivamente applicato in via presuntiva. Il conguaglio della differenza avverrà in unica soluzione sulla data di gennaio 2006.

L'aliquota dell'1,7 viene applicata per intero solo alle pensioni (o alle somme di più pensioni) che, nel 2005, sono comprese entro il limite di 1261,69 euro al mese (cioè quelle in pagamento fino a 1260,05 se si tiene conto dello 0,1%).

Per le pensioni di importo maggiore l'aliquota viene applicata in misura decrescente: l'1,7% sulla fascia di pensioni fino a 1261,29 euro l'1,53% su una seconda fascia di 840,86 euro e l'1,275% sulla parte di pensione oltre 2012,16 euro al mese.

In base ai dati contenuti nel decreto, le pensioni nel 2006 cambieranno nel modo seguente:

- **Pensione al minimo.** Importo mensile definitivo per il 2005: 420,43 euro invece che 420,02 (conguaglio di 5,33 euro nella rata di gennaio 2006); **importo presuntivo per il 2006: 427,58 euro;**
- **Assegno Sociale.** Definitivo 2005: 375,33 euro invece che 374,97 (conguaglio di 4,68 euro); **presuntivo 2006: 381,72 euro.**
- **Pensione Sociale.** Definitivo 2005: 309,32 euro invece che 309,02 (conguaglio di 3,90 euro); **presuntivo 2006: 314,58 euro.**
- **Pensione di Invalidità Civile.** Definitivo 2005: 234,09 euro invece che 233,87 (conguaglio di 2,86 euro); **presuntivo 2006: 238,07 euro.**
- **Pensione ai Ciechi Assoluti non ricoverati.** Definitivo 2005: 253,16 euro invece che 252,91 (conguaglio di 3,25 euro); **presuntivo 2006: 257,47.**
- **Pensioni e assegni che godono di maggiorazione e incremento al "milione".**

Definitivo 2005: 544,20 euro invece che 543,79 (conguaglio corrisposto sulla pensione base) **presuntivo 2006: 551,35 euro.**

Decreto del Ministero dell'Economia del 18/11 in G.U. numero 278 del 29/11/2005

- 7 -

dalla Magistratura

Riconosciuta al disoccupato la ridotta capacità di guadagno

Anche ai disoccupati può essere riconosciuto il risarcimento danni da riduzione delle capacità di guadagno.

Lo ha affermato la Corte di cassazione, terza sez. civile, accogliendo il ricorso presentato da un motociclista che ha seguito di un incidente è rimasto ferito con un'invalidità permanente riconosciuta al 25%.

La Cassazione, rinviando il caso alla Corte di Appello, scrive: “ **Un danno patrimoniale risarcibile da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza occupazione lavorativa e perciò, senza reddito**”

I giudici spiegano che “ **la mancanza di un reddito all'epoca dell'infortunio può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non il danno futuro collegato all'invalidità permanente**” che guardando in prospettiva “ **verrà a incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà un'attività renumerata**”.

Corte di cassazione terza Sez. Civile – sentenza n°26081

Scatta la contravvenzione se la Colf è assunta “ in nero “ – necessario che sia pagato uno stipendio adeguato

Niente carcere, ma solo la contravvenzione per chi assume un colf clandestina e non la mette in regola, a condizione, però, che sia corrisposto uno stipendio adeguato al lavoro svolto e siano garantiti i periodi di ferie e di riposo.

Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un uomo, condannato dalla Corte di Appello di Roma alla condanna di dieci mesi di reclusione e al pagamento di una multa.

Il ricorrente faceva presente il fatto che dalla situazione di illegalità non traeva ingiusto profitto.....

I giudici gli hanno dato ragione perché i giudici di merito non avevano tenuto nel giusto conto l'entità della retribuzione da lui corrisposta e le modalità di svolgimento del lavoro della Colf.

La sentenza osserva “ il reato di favoreggiamento della illegale presenza di extra comunitari clandestini, non si configura per il solo fatto dell'assunzione, ma occorre anche la finalità dell'ingiusto profitto”.

Corte di Cassazione sentenza n° 43001